



COMUNE DI STIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

Allegato B del Regolamento

CONVENZIONE

(D.Lgs. 03/08/2018, n. 105 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. - Pubblicato nella G.U.10 settembre 2018, n. 210)

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale in, data odierna _____ presso la sede del Comune di Stigliano sono presenti:

- il Comune di Stigliano, in questo atto rappresentata da _____ nato a _____ il _____, C.F. _____ in _____ qualità _____ di _____

e

- l'Associazione/Coordinamento denominata/o _____

C.F./P.IVA _____ con sede in _____ (___) alla Via _____, n. _____,

- iscritta/o nel registro regionale delle associazioni di Protezione Civile al n. _____;
- inserita/o nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile al n. _____;
- nucleo locale di Organizzazioni, Enti o Federazioni aventi sede legale o che operano nel Comune di Stigliano;
- pec: _____, posta elettronica _____

in questo atto rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ (___) il _____ C.F. _____ in qualità di _____

Visto l'art. 108 lettera f) del capo VIII del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale d'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni di Protezione Civile approvato con Delibera di C.C. del 29/04/2019 n. 26 e con successiva Delibera di C.C. del 03/06/2020 n. 7 che si intendono integralmente richiamate;

Vista la Delibera di G.C. del _____ n. ____ con la quale si è approvata l'iscrizione dell'Associazione sopra richiamata all'Albo Comunale;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Attività

L'Associazione di Volontariato o il Coordinamento, come sopra costituito e rappresentato, in appresso per brevità denominato "Associazione" o "Coordinamento", si impegna a partecipare in modo concreto alle attività di protezione civile necessarie per garantire capacità di intervento operativo sia in fase di prevenzione che in caso di crisi e di emergenza, attraverso l'impiego di propri mezzi, risorse e uomini (associati) nelle attività di Protezione Civile connesse



ad eventi calamitosi di cui all' art. 2 lettera c) della Legge n. 225/1992 così come modificata ed integrata dalla Legge del 12/07/2014 n. 100, in particolare attività riconducibili a:

- supporto al Centro Operativo Comunale (C.O.C.), sorveglianza sul territorio comunale;
- logistica;
- interventi di emergenza;
- situazioni di crisi (blocchi stradali, crisi acute nelle principali infrastrutture di pubblico soccorso e ricerca persone, altre evenienze segnalate da Enti/Amministrazioni Pubbliche).

Sono ammesse, altresì, attività di supporto alle forze di Polizia Locale nell'ambito di manifestazioni culturali/sportive/celebrative che si svolgono sul territorio comunale, previo accordo con l'Assessorato di riferimento che patrocina l'evento.

Art.2 – Rimborsi

Il Comune di Stigliano si impegna a rimborsare gli oneri sostenuti per l'uso dei mezzi e delle attrezzature di messa in opera per le finalità di cui alla presente Convenzione, come riportate in All. 1 "elenco mezzi e attrezzature".

Il rimborso di tali oneri comprende ogni spesa diretta o indiretta necessaria per garantire l'efficienza e l'utilizzo del mezzo impiegato (carburante, usura di parti e ogni altro tipo di consumo) ed è convenzionalmente calcolato, con riferimento ai turni di reale attività svolta sul territorio, così come risultanti dal "modulo rapporto di attività" — (All. 2)

Gli importi verranno fissati dalla Giunta comunale e in sede di prima applicazione così come segue:

1. Il rimborso per l'utilizzo è calcolato in € 30,00 (euro trenta/00) per squadra e per turno di effettivo servizio svolto, precisando che una squadra è composta da 3 volontari e che per turno di servizio s'intende l'attività di 3 ore continuative. Nel caso s'intendano impegnate le unità cinofile S.I.C.S. la composizione della squadra è intesa come n° 3 conduttori e tre unità cinofile.
2. Per l'uso di idrovore o motopompe di proprietà dell'Associazione si prevede un rimborso, per giornata di servizio, a prescindere dai turni impiegati, di € 50,00 (euro cinquanta/00) per il carburante, usura di parti e ogni altro tipo di consumo.
3. Per l'uso di motoseghe di proprietà dell'Associazione prevede un rimborso, per giornata di servizio, a prescindere dai turni impiegati, di € 20,00 (euro venti/00) per il carburante, usura di parti e ogni altro tipo di consumo.
4. Per quanto concerne le attività svolte sul territorio comunale per eventi e/o manifestazioni di carattere culturale o sportivo rientranti nella competenza del Comune di Stigliano con l'ausilio di unità cinofile, che non prevedano l'apertura del Centro Operativo Comunale — C.O.C., si applicherà la tariffa per il rimborso forfettario previsto al punto 1.

Art. 3 – Erogazione Rimborsi e Contributi

Al termine dell'emergenza e del servizio svolto l'Associazione o il Coordinamento si impegna a trasmettere al Servizio di Protezione Civile del Comune di Stigliano la documentazione necessaria alla quantificazione dei rimborsi e dei contributi secondo il modello di "Modulo rapporto dell'attività" di cui all'Allegato 2.



Gli importi definiti all'art. 2 sono considerati omnicomprensivi per l'erogazione dell'intero servizio richiesto, pertanto eventuali spese che risultino superiori al prezzo di rimborso predeterminato non potranno essere contabilizzate e liquidate all'Associazione.

L'erogazione dei contributi verrà effettuata successivamente alla presentazione di documentazione idonea (es. fatture), entro i 30 (trenta) giorni successivi la presentazione, in originale o copia conforme all'originale, previa autorizzazione del Dirigente competente.

Art. 4- Informazioni e comunicazioni

Le informazioni e le comunicazioni riguardanti le attività di cui alla presente Convenzione sono gestite dalla Sala Operativa del Centro Operativo Comunale cui l'Organizzazione è tenuta a rivolgersi in caso di emergenza di tipo "a" o da un responsabile del Comune di Stigliano per quanto riguarda le attività di supporto alle forze di Polizia Locale nell'ambito di manifestazioni culturali/sportive/celebrative.

Art. 5 – Responsabilità e Assicurazioni

Il rappresentante legale dell'Associazione o del Coordinamento che sottoscrive la presente Convenzione dichiara di assumere direttamente la responsabilità dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge di cui sono destinatari i datori di lavoro, con oneri a proprio carico, compresi quelli in materia di previdenza ed assistenza, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di sicurezza, restando esonerata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Il legale rappresentante si impegna, pertanto, a:

- fornire ai propri volontari, durante le attività, idonei dispositivi di protezione individuale e quant'altro necessario ad intervenire in condizioni di sicurezza;
- provvedere ad assicurare i propri volontari con polizze contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e responsabilità civile verso terzi;
- garantire che i volontari che prendono parte alle attività: abbiano compiuto l'età di 18 anni, abbiano opportuna idoneità fisica, abbiano adeguata preparazione professionale, siano provvisti di adeguata esperienza mediante partecipazione ad attività analoghe a quella da svolgere, siano forniti di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività.

A norma dell'art. 3, comma 6 della L.R. 20 luglio 1989, n. 58 e s.m.i. l'Associazione o il Coordinamento risponde delle attività dei singoli soci nell'impiego, della qualificazione di questi e della loro idoneità fisica, esonerando comunque l'Ente pubblico convenzionato da ogni responsabilità, anche derivante da imperizia e/o illegittimo comportamento.

L'inottemperanza ai requisiti di cui all'Art. 5 (Responsabilità e Assicurazioni) e la trasgressione dell'art. 15 L. 225/92 e s.m.i. e dell'art. 2.3.1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile", che venga messa in evidenza esclusivamente tramite Verbale di constatazione redatto da pubblici ufficiali, indirizzato al Sindaco di Stigliano in occasione di impiego dell'Associazione o del Coordinamento, esonera il Comune di Stigliano dall'ottemperanza della presente Convenzione.

Il Comune di Stigliano, una volta ascoltato il responsabile dell'Associazione/Coordinamento sull'accaduto, si riserva d'informare gli organi regionali competenti per eventuali applicazioni di sanzioni disciplinari.



Il Comune di Stigliano una volta accertata l'inadempienza dell'organizzazione, rescinde immediatamente ed unilateralmente dalla presente Convenzione.

L'organizzazione oggetto di inadempienza non sarà reintegrata nei benefici della presente Convenzione se non verificata la sussistenza dei requisiti richiesti all'Art. 5, e solo dopo un periodo di anni 1 (uno). L'organizzazione, a suo insindacabile giudizio, può rescindere dalla presente convenzione in qualsiasi momento previo l'invio di disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure all'indirizzo di posta certificata istituzionale.

Art. 6 – Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno tre mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di cui all'art. 2, un contributo forfettario fissato dalla Giunta comunale.

In sede di prima applicazione il contributo è pari ad € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) all'anno.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

4. L'amministrazione pubblica sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

5. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.

Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.